



Ente Parco Regionale del Conero

**PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2

N.1

Data 03/01/2019

OGGETTO: determinazione importo fattispecie di danno ambientale effettuato dalla ditta Andreucci Carlo, Latini Elisabetta e Rossini Stefano nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco, dopo memorie difensive

L'anno 2019, il giorno tre del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero l'Arch. Maurizio Piazzini;

con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario Straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero, l'Arch. Maurizio Piazzini.

Che il Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente stesso assume le funzioni spettanti al Consiglio Direttivo;

Visto il documento istruttorio che viene condiviso riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato

D I S P O N E

1. di condividere e far proprio il documento istruttorio;
2. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che la violazione accertata è ricondotta a "danno ambientale con possibilità di ripristino" e quindi l'alberatura non potrà essere rimossa;
4. di stabilire che dovrà essere data cura ed attenzione all'alberatura al fine di attenuare le conseguenze che potrebbero verificarsi a seguito del danno causato;
5. di determinare in € 500,00 l'importo dell'infrazione stabilito in misura di minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 11 e all'art. 16 co. 2 della L. 689/1981;
6. di ingiungere con successiva ordinanza direttoriale la notificata l'importo della sanzione, le modalità di pagamento e le disposizioni indicate nel documento istruttorio alle ditte Andreucci Carlo, Latini Elisabetta, Rossini Stefano;
7. di far conoscere la presente determina al comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale "Marche" per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso;



8. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 - esercizio provvisorio annualità 2019 - bilancio di previsione 2018-2020

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito,

DISPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che,

il comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale "Marche", richiedeva al Direttore dell'Ente di "determinare la fattispecie di danno nell'atto di irrogazione della sanzione in merito al riscontro di potatura/capitozza tura di un esemplare di quercia radicata in Via Bagacciano n. 8 del Comune di Camerano su proprietà dei sig.ri: Andreucci Carlo nato a Camerano il 13/03/1945, Latini Elisabetta nata ad Ancona il 04/05/1958 e Rossini Stefano nato ad Osimo il 16/05/1974";

in data 27/07/2018 il Direttore presentava il seguente rapporto:

A seguito della richiesta avanzata dai Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero protocollo 2953/2018 con la presente si comunica che gli interventi realizzati su proprietà dei Sig.ri Andreucci Carlo, Latini Elisabetta, Rossini Stefano in località Via Bagacciano n.8 Camerano, come riscontrato nel sopralluogo effettuato dal personale dai Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero e ben visibile dalla Foto allegata alla vostra richiesta, consistono in:

- drastica potatura delle branche principali.

Per quanto riguarda l'intervento il danno cagionato alla vegetazione si ritiene di grave entità in quanto con la drastica potatura si asportano grandi quantità di massa foto-sintetizzante causando importanti scompensi fisiologici all'albero, innescando processi di decadimento che ne possono compromettere definitivamente lo stato di salute. A questo poi si aggiunge, che i tagli effettuati comportano :

la formazione di rami da gemme avventizie che presentano un'inserzione più debole e negli anni potranno divenire pericolosi;

l'aumento dell'azione di patogeni, come funghi, che nei grossi tagli trovano facile ingresso;

la perdita di importanti radici che non possono essere nutrite, cui segue una riduzione della stabilità dell'albero;

- la perdita del valore estetico/paesaggistico dell'albero.

L'intervento inoltre è stato effettuato senza il nulla osta di cui Art. 2.13. co 2 lettera a)

Concludendo si ritiene che il danno ambientale cagionato consista in:

- danno senza possibilità di ripristino in cui il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'articolo 30, comma 6, della legge 394/1991, ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come nel caso specifico) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà



determinato attraverso il 20% del costo necessario per la realizzazione dell'opera che in questo caso può essere quantificato in € 200,00, e quindi nel rispetto dell'art. 23.4 let b) "danno ambientale senza possibilità di ripristino" ultima riga "*Si applica una sanzione da un minimo di euro 1000 ad un massimo di euro 6000 se la somma, come sopra determinata, fosse inferiore*".

In data 27/07/2018 con determina Tecnico n. 22 veniva determinato in € 2.000,00 l'importo dell'infrazione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981 per "danno ambientale senza possibilità di ripristino".

Con nota acquisita a ns prot.n. 3040 il 07/08/2018 il Comandante mar. Visconti o Bisconti Andrea de "Regione Carabinieri forestale "Marche" Stazione Conero evidenzia che " il danno contestato equiparabile più al danno con possibilità di ripristino" in quanto " i rami tagliati avevano diametro di 10-15 cm e pertanto la condizione pre-intervento può essere ripristinata presumibilmente nell'arco di 10 anni" e quindi "chiede di valutare se siano in essere gli estremi per rideterminare l'importo della sanzione".

Considerata l'esperienza in merito dei Carabinieri Forestali "Marche" Stazione Conero, si è deciso, sentito il Direttore, di diminuire la sanzione a 1.000,00€ con Determinazione n. 24 del 07/08/2018;

con nota acquisita a nostro protocollo n. 3470 del 26/09/2018 le ditte indicate in oggetto presentavano memorie difensive che, consapevoli ed ammettendo di aver commesso il fatto, si riassumono nell'aver compiuto il fatto "nella totale buona fede" in quanto credevano di poter usufruire di un nulla osta rilasciato sulla stessa pianta nel 2007 e quindi pensavano "che con quel nulla osta se necessitava, intervenire sui rami più secchi si poteva eseguire, tra l'altro, poiché è giacente la strada poteva essere pericolosa per l'incolumità dei passanti, poi alcuni rami (con il vento forte) sarebbero andati a cadere sopra il tetto di civile abitazione";

chiedono se è possibile almeno diminuire l'ammontare dell'importo da pagare.

Ai sensi dell'art. 11 "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" della L. 389/81 è disposto che "*Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*"

e ai sensi del comma 2 dell'art. 16 "*Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali (a cui può essere equiparato per analogia il nostro Regolamento) la Giunta comunale o provinciale (a cui può essere equiparato il Ns Consiglio direttivo ora Commissario), all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (che prevede il pagamento del doppio del minimo)*"

Fatto un sopralluogo in presenza dell'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian e del sottoscritto Direttore esperto in materia e verificata la vitalità dell'alberatura in questione si ritiene siano in essere le condizioni per rivalutare la sanzione del danno ambientale con possibilità di ripristino determinando la sanzione in rapporto alla sua gravità e l'opera svolta per le attenuazioni delle conseguenze in € 500,00.

Tale verifica necessita di delibera (ora provvedimento) che determini importo in misura ridotta.

